



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE Ambiente e Trasporti

Registro Generale n. 718 del 15-07-2016

Registro Settore n. 99 del 15-07-2016

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: D.lgs. n. 152/2006 - Impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. - Comunicazione di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale - Istallazione denominata CIGRU di gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi - Località San Biagio - Fermo

IL DIRIGENTE

Vista la comunicazione presentata dall'impresa **FERMO A.S.I.T.E. S.r.l.** (P.I. 01746510443), in qualità di soggetto gestore, con nota datata 12/8/2014 pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 25160, ai sensi dell'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011;

Richiamata la nota di questo Settore prot. n. 27491 del 11/9/2014 con la quale si comunicava, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., a far data dal 12/8/2014, l'avvio del procedimento di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e veniva convocata la Conferenza di servizi il giorno 1 ottobre 2014;

Tenuto conto del parere espresso dall'ARPAM – Dipartimento di Fermo con nota prot. n. 32174 del 1/10/2014;

Vista la nota datata 17/2/2016 pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 5796 del 18/2/2016, con la quale l'impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l., comunicava l'istallazione di un nuovo sistema di pesa a ponte in prossimità dell'ufficio accettazione dell'impianto;

Vista la nota datata 19/2/2016 pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 6149 del 23/2/2016, con la quale l'impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l., facendo riferimento alla Conferenza di servizi svoltasi il giorno 1 ottobre 2014 e del relativo parere dell'ARPAM, riformulava l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riproponendo soltanto alcune e soltanto le modifiche non sostanziali di seguito indicate:

1. recupero acque in uscita dall'impianto di trattamento del percolato per riutilizzo interno;
2. installazione di un chiller su impianto di trattamento del percolato;
3. eliminazione dei refusi presenti all'interno dell'AIA attualmente vigente.

Vista, infine, la nota datata 11/5/2016 pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 13617 del 12/5/2016, con la quale l'impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l., facendo riferimento alla Conferenza di servizi svoltasi il giorno 5/4/2016 ha trasmesso una relazione integrativa inerente il riutilizzo dell'effluente dell'impianto di trattamento del percolato;

Tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza dei Servizi all'esito delle sedute tenutesi il 5/4/2016 ed il 23/6/2016;

Tenuto conto, altresì, dei pareri espressi dall'ARPAM – Dipartimento provinciale di Fermo con note prot. n. 12139 del 5/4/2016 e prot. n. 24027 del 29/6/2016;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 recante *“Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* e successive modifiche;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 5/10/2009 recante *“Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9 comma 4, del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/2005”*;

Considerato che, ai sensi del punto 1.2.1, dell'allegato 1 della citata deliberazione regionale n. 1547 del 5/10/2009, le suddette proposte presentate dalla Fermo A.S.I.T.E. S.r.l., siano da annoverare come modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'ex decreto legislativo n. 59/2005, e che risulta regolarmente versato l'importo degli oneri istruttori previsti;

Considerato, infine, che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

1. Di **concludere** il procedimento di cui all'art. 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avviato a seguito dell'istanza presentata dall'impresa **FERMO A.S.I.T.E. S.r.l.** (P.I. 01746510443), come riportato in premessa;
2. Di **aggiornare**, ai sensi del punto 1.2.1 dell'allegato 1 della citata deliberazione regionale n. 1547 del 5/10/2009, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'impresa **FERMO A.S.I.T.E. S.r.l.** (P.I. 01746510443) con Decreto del dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011, per la gestione e l'esercizio dell'installazione denominata Centro Integrato per la Gestione dei Rifiuti Urbani (C.I.G.R.U.), sito in Contrada San Biagio nel Comune di Fermo (FM);
3. Di **autorizzare** le seguenti modifiche non sostanziali:
 - 3.1 riutilizzo dell'effluente derivante dall'impianto di trattamento del percolato a valle delle ultime fasi di disinfezione e di filtrazione, in accumulo temporaneo in n. 2 serbatoi in

vetroresina, prima dello scarico graduale nel corpo idrico recettore nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06; per le seguenti finalità:

- a) irrorazione (soprattutto nei mesi estivi) delle superfici stradali all'interno del CIGRU per evitare il sollevamento delle polveri al passaggio di automezzi;
 - b) irrorazione dei cumuli della frazione organica dei rifiuti nelle vasche di bioossidazione per un quantitativo medio giornaliero di metri cubi 5;
 - c) utilizzazione per il funzionamento dell'autolavaggio per la pulizia dei mezzi che trasportano rifiuti per un quantitativo medio giornaliero di metri cubi 3;
 - d) reintegro del livello di acqua della vasca antincendio per un quantitativo medio giornaliero di metri cubi 0,2;
 - e) umidificazione nei mesi estivi dei biofiltri ubicati presso l'impianto di TMB e presso quello di compostaggio di qualità (punti di emissione E3 ed E6), per un quantitativo complessivo medio giornaliero di metri cubi 20;
 - f) realizzazione di una condotta idrica che, dai serbatoi in vetroresina, afferisce l'effluente depurato ai punti di riutilizzazione sopra descritti.
- 3.2 installazione di un sistema di raffreddamento (chiller) delle condense provenienti dalla sezione di evapoconcentrazione del percolato di discarica, in uscita dalla vasca di neutralizzazione del Ph prima dell'immissione al primo stadio biologico, in aggiunta allo scambiatore esistente alimentato con acqua dalla torre evaporativa. Il sistema di raffreddamento è costituito da uno scambiatore di calore collegato ad una macchina frigorifera (chiller), con la possibilità di regolare la temperatura delle condense in ingresso al primo stadio biologico, ottimizzando l'attività dei fanghi. Il circuito di raffreddamento della macchina frigorifera funziona a circuito chiuso e non dà origine a scarichi o emissioni;
- 3.3 modifiche e variazioni apportate all'A.I.A. vigente rilasciata dalla Regione Marche con Decreto n. 97/VAA del 21/10/2011:
- a) a pag. 23 il riferimento al volume residuo di abbancamento in discarica è stato rideterminato in sensibile aumento. La volumetria sarà definitivamente accertata nell'ambito di un altro procedimento di modifica sostanziale (art. 29-quater del d.lgs. n. 152/2006) in corso presso questa Autorità competente;
 - b) a pag. 24 e pag. 31 si prende atto che il "progetto per l'ampliamento dell'area di discarica attraverso la realizzazione di un nuovo corpo D, in adiacenza al corpo B esistente" è stato ritirato;
 - c) a pag. 27 si precisa che l'impianto di raffinazione associato al TMB è stato dismesso dal novembre 2012 a seguito di modifica autorizzata con provvedimento della Regione Marche prot. n. 528980 del 16/7/2014; di conseguenza le lettere d) ed e) di tale pagina si intendono eliminate;
 - d) inoltre, in relazione a tali eliminazioni, a pag. 61, le prescrizioni inerenti il punto di emissione E2 sono abrogate;
 - e) a pag. 27, alla lettera c), il punto di emissione non è saltuario ma annuale;
 - f) di conseguenza, a pag. 61, relativamente al punto di emissione E3, la durata è di **365** giorni all'anno anziché 265;
 - g) a pag. 31 si tiene conto delle modifiche apportate alla fase di evaporazione-concentrazione con la presentazione della PAS, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, al Comune di Fermo in data 4/6/2014;
 - h) a pag. 32 si tiene conto delle modifiche apportate all'impianto di valorizzazione energetica del biogas a seguito dell'installazione di un impianto di recupero calore dai motori, con la presentazione della PAS, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, al Comune di Fermo in data 4/6/2014;

- i) a pag. 33, lettera d), si tiene conto delle modifiche apportate alla Sezione di produzione di energia a seguito dell'istallazione di un impianto di recupero calore dai motori, con la presentazione della PAS, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, al Comune di Fermo in data 4/6/2014;
- j) a pag. 35, nella tabella Emissioni in atmosfera, sono abrogati i riferimenti all'emissione E2 in quanto eliminata a seguito della dismissione dell'impianto di raffinazione;
- k) a pag. 35, nella tabella Emissioni in atmosfera, relativamente all'emissioni E4 ed E5, si tiene conto delle modifiche apportate a seguito dell'istallazione di un sistema di trattamento fumi costituito da un termoreattore accoppiato a ciascun gruppo elettrogeno, con la presentazione della PAS, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, al Comune di Fermo in data 4/6/2014;
- l) di conseguenza, a pag. 56, relativamente ai punti di emissione E4 ed E5, si tiene conto della modifica dell'impianto di abbattimento con la presentazione della PAS, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, al Comune di Fermo in data 4/6/2014;
- m) a pag. 50, Quadro prescrittivo, punto 5, terzultimo trattino, la relazione con i contenuti dei cui all'art. 10, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 36/2003, dovrà essere trasmessa all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPAM, unitamente alla comunicazione dei risultati del Piano di monitoraggio e controllo, entro il **31 maggio** di ogni anno;
- n) alle pagine 51, 52 e 63 viene cancellata la prescrizione relativa alla comunicazione semestrale che era stata disposta dall'art. 3.3.3, punto 1, del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti delle Marche, in quanto tale disposizione è stata nel frattempo abrogata;
- o) a pag. 54, lettera c), l'emissione è identificata correttamente con la sigla **E6** e non E1;
- p) alle pagine 54, 57 e 62 la tempistica relativa alla trasmissione dei risultati analitici delle emissioni in atmosfera E1, E3, E4, E5 ed E6 è, per tutte le fattispecie, di **30 giorni** dalla data di campionamento o prelievo;
- q) a pag. 55, 6° punto, è cancellata la prescrizione che fa riferimento ai controlli analitici dei punti 3.8, 3.9 e 3.10 in quanto trattasi di refusi dell'autorizzazione AIA vigente;
- r) a pag. 58 – al capitolo “Prescrizioni impianto di estrazione e combustione del biogas” – relativamente al biogas avviato al recupero energetico, l'impresa è tenuta a verificare con frequenza mensile i seguenti parametri: metano, ossigeno e anidride carbonica. Mentre, con frequenza annuale, ed ogni qualvolta vengono attivati nuovi pozzi di captazione del biogas, anche i seguenti: - Acido solfidrico (% in volume) e P.C.I. (kJ/Nm³). Dovranno essere rispettati i valori di cui all'allegato 2 – sub allegato 1 – del DM 5/2/1998;
- s) a pag. 60 la relazione consuntiva inerente l'impianto di TMB, dovrà essere trasmessa all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPAM, unitamente alla comunicazione dei risultati del Piano di monitoraggio e controllo, entro il **31 maggio** di ogni anno;
- t) a pag. 61 nel capitolo “Prescrizioni sulle emissioni ...”, le emissioni E4 ed E5 sono state riunite e convogliate in un unico punto, e i dati di riferimento corretti sono riportati a pag. 35 nella tabella Emissioni in atmosfera;
- u) a pag. 62 si prende atto che ogni riferimento agli obblighi assegnati al Comune di Fermo (precedente titolare dell'autorizzazione) si intendono attribuiti all'impresa Fermo ASITE S.r.l. titolare dell'AIA vigente;
- v) a pag. 67, nel capitolo “Qualità dell'aria e gas di scarica”, il penultimo periodo viene sostituito dalle seguenti parole: “In caso di interruzione del normale funzionamento dell'impianto di recupero energetico, il biogas sarà portato a combustione nella torcia ad una temperatura maggiore di 850 °C, una concentrazione di ossigeno maggiore a 3% e un tempo di permanenza maggiore di 0,3 secondi.

4. Di **disporre** le seguenti prescrizioni aggiuntive a quelle contenute nell'allegato A dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011:
- 4.1 Relativamente alla possibilità di riutilizzo dell'effluente derivante dall'impianto di trattamento del percolato:
- a) i flussi di acque reflue depurate ed inviate a riutilizzo interno come specificato al precedente punto 3.1 dovranno essere resi tracciabili tramite misuratori di portata dedicati e registrazione delle misure effettuate con cadenza settimanale;
 - b) la rete idrica interna allo stabilimento, che dovrà essere realizzata fra i serbatoi di raccolta del refluo già sottoposto a trattamento, prima di essere avviato allo scarico nel corpo idrico recettore, e i punti di riutilizzo indicati, dovrà essere rappresentata su apposita planimetria in scala adeguata ed inviata, entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione, all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPAM. Tale elaborato dovrà individuare il pozzetto fiscale per il controllo della conformità dello scarico in corpo idrico superficiale o eventuale riutilizzo interno allo stabilimento, e dovrà riportare anche tutte le linee esistenti afferenti il percolato dopo la raccolta, le acque meteoriche, i reflui da depurazione;
 - c) le acque reflue in uscita dal depuratore aziendale dovranno rispettare, nel pozzetto di ispezione fiscale, i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - d) in caso di malfunzionamento dell'impianto di depurazione (D8) aziendale e/o di mancato rispetto dei limiti in parola, il riutilizzo per scopi interni non potrà essere effettuato sino al ripristino delle normali condizioni di esercizio.
- 4.2 i dati annuali più significativi, relativi alle varie matrici ambientali del Piano di Monitoraggio e Controllo, dovranno essere confrontati con quelli degli anni precedenti - fino al quinquennio precedente - assemblati e raggruppati in tabelle sinottiche per agevolarne il raffronto.
5. Di **prendere atto** che l'impresa è in possesso di registrazione EMAS IT-000605 del 28/2/2007;
6. Di **prendere atto**, altresì, che l'impianto di valorizzazione del biogas è in possesso di autorizzazione unica n. 111 del 8/11/2012 come integrata dalla n. 117/EFR del 3/2/2012, rilasciata dalla Regione Marche, le cui disposizioni si applicano direttamente senza necessità di modificare l'AIA vigente, a cui è seguita la PAS presentata al Comune di Fermo, in data 4/6/2014, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011;
7. Di **confermare** quant'altro disposto nel Decreto del dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011 di cui vengono integralmente richiamate le relative prescrizioni, disposizioni ed avvertenze non in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento;
8. Di **dare atto** che il presente provvedimento è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone all'ambiente o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia;
9. Di **mettere a disposizione** per la consultazione da parte del pubblico, ai sensi dell' art. 29-quater, comma 13, del D. Lgs. 152/06, copia del presente atto, dei precedenti e dei successivi eventuali aggiornamenti presso gli uffici del Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia, in Viale Trento, 113 – Fermo;

10. Di **trasmettere** copia conforme in bollo del presente atto all'impresa **FERMO A.S.I.T.E. S.u.r.l.** con sede legale in Via Mazzini, 4, 63900, ed in copia conforme al Comune di Fermo, all'ARPAM Servizio Impiantistica Regionale, all'ARPAM Dipartimento provinciale di Fermo, all'ASUR di Fermo, alla Polizia Provinciale di Fermo; l'originale del presente atto è depositato agli atti presso questo Settore;
11. Di **dare atto**, infine, che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. ROBERTO FAUSTI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. ROBERTO FAUSTI

**Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi
competenti**